

DATO ATTO che, per l'erogazione del contributo in parola, non si pone alcun problema di concorrenzialità, in quanto la Sportunion A.S.D. è l'unico soggetto titolare dei diritti relativi all'organizzazione della manifestazione;

RITENUTO, quindi, di procedere all'erogazione di un contributo complessivo di € 10.000,00 all'uopo previsto nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il parere reso ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore Amministrativo-contabile, attestante la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di assegnare all' A.S.D. Sportunion di San Donà di Piave, per le finalità descritte in premessa, un contributo straordinario di € 10.000,00 a copertura di spese organizzative di tipo logistico e infrastrutturale da somministrare previa rendicontazione da perfezionare entro la data del 31/10/2019;
2. di quantificare, pertanto, il beneficio economico complessivo (contributo di servizi e contributo economico) nell'importo massimo di € 10.000,00, e che l'importo complessivo del rimborso, sulla scorta del Regolamento di assegnazione dei contributi del Comune di Comelico Superiore, non deve superare la spesa sostenuta per l'organizzazione della manifestazione;
3. di dare atto che il presente va pubblicato sul sito dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 - comma 3 - del D.lgs. 33/2013, costituendo condizione legale di efficacia del provvedimento;
4. di dare atto che gli atti conseguenti rientrano nella competenza del Responsabile del Settore Finanziario;
5. di dare atto che il presente provvedimento trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2019-2021 come di seguito specificato:
Annualità 2019 – Missione 7, Programma 01, Titolo 1 Macroaggregato 103 – Capitolo 1207.

Con separata votazione, il cui esito è identico a quello in precedenza riportato, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

nazionale e internazionale al fine di renderlo sempre più appetibile come meta per gli amanti delle 2 ruote differenziando e sviluppando, in tal modo, la richiesta turistica con grandi potenzialità per gli operatori turistici locali nonché per eventuali finanziatori di attività e strutture del paese;

- che l'Adriatica Ionica Race ha dato grande rilievo a tutto il comprensorio in cui la Val Comelico è inserita in quanto ha coinvolto il Comune di Auronzo di Cadore, con l'arrivo della tappa del 26/07/2019 e il territorio della Val Comelico con la partenza della tappa del giorno successivo;
- che l'amministrazione comunale ha ricevuto una domanda di contributo da Sportunion A.S.D. di San Donà di Piave, che ha presentato domanda sia al Comune di Auronzo di Cadore che al Comune di Comelico Superiore, offrendo agli stessi la possibilità di "ospitare" le due tappe dolomitiche dell'evento ciclistico professionistico "ADRIATICA IONICA RACE", nelle giornate summenzionate,
- che nella giornata del 27/07/2019, dopo la partenza della tappa dalla Piazza di Padola, Piazza particolarmente importante, in quanto rilevante punto di riferimento per i turisti che transitano nella valle, e che rappresenta un importante biglietto da visita, anche in prospettiva futura per tutta la Valle (anche in vista dell'importante progetto strategico di collegamento sciistico tra Val Comelico e Val Pusteria), la "carovana" ha attraversato larga parte del territorio di Comelico Superiore e, successivamente della Val Comelico, con attraversamento Santo Stefano di Cadore, Campolongo, Mare, Presenaio e fino a Sappada;
- che queste iniziative si rappresentano come particolarmente rilevanti, in quanto permettono di polarizzare l'attenzione, anche in termini di promozione, sull'immagine di tutto il comprensorio (dalle Cime di Lavaredo alla Val Comelico), e cercano di mettere insieme più attori e territori contermini, che cercano in maniera lungimirante di fare sistema a partire da una visione di un marketing collaborativo, anziché irrigidito su un'ottica di mera e sterile competizione territoriale;
- che la partenza della tappa del giorno 27/07/2019, per quanto sia meno d'impatto rispetto all'arrivo, in termini di esposizione del territorio, abbia comunque contribuito in maniera determinante a dare una rappresentazione unitaria di un territorio unico per le sue caratteristiche naturalistiche;
- che il Comune di Auronzo ha deciso di sostenere l'iniziativa e ha accettato di farsi carico delle spese per l'organizzazione dell'iniziativa di arrivo della tappa del 26/07/2019, erogando un contributo di importo pari ad € 20.000,00;
- che, pertanto, si ritiene congruo contribuire alla manifestazione con la corresponsione di un contributo massimo di € 10.000,00, in ogni caso a rendicontazione delle spese;

CONSIDERATO che detto evento ciclistico è stato sicuramente strumento volto ad incrementare le potenzialità del territorio montano dal punto di vista sportivo, nonché occasione di aumento di visibilità del medesimo nel solco delle finalità istituzionali perseguite dall'amministrazione e delineate nel proprio programma di mandato;

DATO ATTO CHE la manifestazione ha avuto il supporto, anche finanziario, della Provincia di Belluno;

VISTA la richiesta inoltrata dalla Sportunion A.S.D. di San Donà di Piave volta ad ottenere l'erogazione di un contributo a sostegno dell'iniziativa di cui trattasi;

RILEVATO che l'attività della società Sportunion A.S.D. rientra nel novero delle attività a carattere promozionale-turistico, in quanto volte anche a promuovere l'immagine e diffondere la conoscenza della bellezza del territorio;

RITENUTO, quindi, di sostenere l'evento sopra richiamato, che si è rivelato di indubbio interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune, anche in chiave di valorizzazione e promozione turistico-sportiva;

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 13 del Testo unico degli enti locali individua fra le funzioni amministrative spettanti agli stessi i servizi alla comunità ed alla persona e lo sviluppo economico;

VISTO l'art. 118 della Costituzione il quale recita: *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;

VISTO l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici):

“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”

VISTO il "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e Soggetti privati”;

ESAMINATI i pareri della Corte dei conti in materia (sez. contr. Lombardia, 23/01/2009, n. 7, sez. contr. Lombardia, 29/06/2006, n. 9, sez. controllo Lombardia 13/12/2007 n. 59 e sez. controllo Lombardia 5/06/2008 n. 39), secondo i quali:

“all'interno dell'ordinamento generale o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto (riguardo alla possibilità per un ente pubblico di procedere ad attribuzioni patrimoniali straordinari in favore di soggetti privati, i quali operando sul territorio comunale svolgano attività di interesse e rilievo pubblico). Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'erogazione di un finanziamento non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. [...]”

PREMESSO:

- che ormai da diversi anni il Comune di Comelico Superiore ha caratterizzato la propria azione di marketing territoriale, orientandola verso la promozione di un territorio, quello della Val Comelico, che si inserisce in un comprensorio con forte vocazione naturalistica ed è il palcoscenico naturale ideale per quelle discipline sportive, che si propongono di mettere al centro il rapporto tra l'uomo e la natura;
- che il ciclismo è senz'altro uno degli sport che permette agli appassionati di assaporare l'emozione di questo contatto, in quanto mette in relazione l'uomo, il suo sforzo fisico finalizzato al raggiungimento di luoghi impervi e poi la bellezza sconfinata di paesaggi unici;
- che l'Amministrazione comunale ha potuto sperimentare come l'esito positivo delle iniziative realizzate sia dovuto in larga parte ad un'intensa collaborazione tra Comune ed attori sociali particolarmente attrezzati ed esperti nell'organizzazione di questo tipo di manifestazioni sportive che, già in passato, come per esempio è stato per la Pitturina Ski Race e per la Pedalonga, hanno dimostrato come questo territorio possa esercitare per gli sportivi una grande capacità di attrazione, rivolgendosi ad un pubblico particolarmente sensibile alle bellezze della montagna, tradizionalmente un luogo che esercita sugli appassionati delle due ruote un fascino incommensurabile;
- che, permane l'interesse dell'Amministrazione di incentivare l'organizzazione di eventi ciclistici che possano veicolare la diffusione dell'immagine del territorio comunale a livello

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
(STAUNOVO POLACCO ing. Marco)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(TAIBI Dr. Giuseppe)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata affissa all'Albo on-line del Comune il giorno 21 FEB 2020 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(TAIBI Dr. Giuseppe)

Il sottoscritto VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - del decreto Leg.vo 18.08.2000 n.267;

- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, in data _____;

- è STATA REVOCATA con delibera G.C./C.C. n. _____ del _____.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(TAIBI Dr. Giuseppe)



ORIGINALE

N. 61

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE
Provincia di Belluno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: EVENTO CICLISTICO PROFESSIONISTICO "ADRIATICA IONICA RACE"
TAPPA DOLOMITICA INTERESSANTE IL TERRITORIO COMUNALE -
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA.

L'anno *duemiladiciannove* addì *06* del mese di *settembre* alle ore *17,30* nella Sede municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Sigg.:

	PRESENTE	ASSENTE
STAUNOVO POLACCO Marco	[X]	[]
DE MARTIN PINTER Gabriele	[]	[X]
DE MONTE NUTO Raffaella	[X]	[]
Totale	2	1

Assume la presidenza il Sig. STAUNOVO POLACCO Marco nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale Sig. TAIBI Dr. Giuseppe